

**OFFERTA AL MERCATO  
CAMPIONATO DI SERIE B**

DIRITTI RADIOFONICI  
STAGIONI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027

PACCHETTO NON ESCLUSIVO  
"RADIO NAZIONALE"  
PER IL TERRITORIO ITALIANO

**Data di Pubblicazione: Milano, 8 agosto 2024**



**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

Via Ippolito Rosellini 4, 20124, Milano

LegaB.it

## **INDICE**

### **SEZIONE 1. OFFERTA AL MERCATO**

---

**1.1** PACCHETTO NON ESCLUSIVO OFFERTO AL MERCATO

---

**1.2** PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

---

**1.3** CONDIZIONI DI LICENZA

---

**1.4** RICHIESTE DI INFORMAZIONI

---

### **SEZIONE 2. DESCRIZIONE DEI PACCHETTI NON ESCLUSIVI**

---

**2.1** PACCHETTO RADIO NAZIONALE

---

**ALL. 1** CONTRATTO STANDARD DI LICENZA

**ALL. 2** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003

**ALL. 3** TESTO DELLA FIDEIUSSIONE



## 1. OFFERTA AL MERCATO

### 1.1 PACCHETTI NON ESCLUSIVI OFFERTI AL MERCATO

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, codice fiscale 97557110158 e Partita Iva 07112250969 ("**LNPB**") pubblica la presente offerta per l'assegnazione in licenza agli operatori della comunicazione ("**Offerta**") del Pacchetto non esclusivo Radio Nazionale relativo, secondo i termini *infra* descritti, agli eventi della Competizione Campionato di Calcio di Serie B da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

L'Offerta è formulata in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 ("**Decreto**") e alle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del n. 30744 del 18 luglio 2023 ("**Linee Guida**").

Il Pacchetto non esclusivo oggetto della presente Offerta, descritto in dettaglio nella Sezione 2, è il seguente:

PACCHETTO	PIATTAFORMA/E
<b>Pacchetto Radio Nazionale</b>	Piattaforma Radiofonica in ambito nazionale

I termini riportati con iniziale maiuscola nel presente documento hanno il significato loro attribuito dalle definizioni del Contratto di Licenza standard riportato sub Allegato 1. Le definizioni ivi non precisate hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto.

### 1.2 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Possono aderire alla presente Offerta tutti gli Operatori della Comunicazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalle Linee Guida approvati da AGCOM e AGCM, per le trasmissioni da effettuarsi nel territorio italiano mediante la Piattaforma prevista dal Pacchetto, se contemplato dalla normativa vigente.

Ai sensi del paragrafo 39 delle Linee Guida, l'assegnazione dei Pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli Operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino tutte le condizioni economiche e normative fissate nella presente Offerta e trasmettano a conferma di tale accettazione, debitamente sottoscritto, il Contratto di Licenza per l'acquisizione in licenza del Pacchetto non esclusivo di proprio

interesse in conformità al testo riportato nell'Allegato 1.

La concessione in licenza del Pacchetto non esclusivo si intende perfezionata solo con il ricevimento e l'accettazione, da parte della LNPB, del Contratto di Licenza sottoscritto dall'Operatore avente titolo alla licenza richiesta nei termini infra specificati

Il corrispettivo che ognuno dei licenziatari sarà tenuto a corrispondere sarà determinato dalla LNPB in ragione del numero degli aderenti al Pacchetto.

La durata del Contratto di Licenza è di tre stagioni sportive: 2024/2025, 2025/2026 2026/2027.

L'adesione al Contratto di Licenza potrà pervenire in qualsiasi momento nel corso della Durata. Nel caso in cui l'adesione pervenga successivamente alla disputa della prima Gara del Campionato di Serie B stagione sportiva 2024/2025, il corrispettivo da corrispondersi da parte del Licenziatario sarà dovuto *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva del Contratto di Licenza e, conseguentemente, i corrispettivi degli altri Licenziatari saranno rideterminati.

Nell'ipotesi che uno o più soggetti aderenti non ottemperasse ai diversi obblighi stabiliti dal Contratto di Licenza e il Contratto di Licenza fosse risolto ai sensi dell'art. 6.2 del Contratto di Licenza, ciò comporterà che il corrispettivo relativo al Pacchetto per il quale il predetto soggetto aveva inviato l'adesione (e il cui Contratto di Licenza è stato risolto), verrà rideterminato dalla LNPB nel corso della Stagione Sportiva in ragione del numero dei Licenziatari il cui Contratto di Licenza continuerà ad avere efficacia. Identica situazione, con identici effetti, si determinerà nel caso in cui, nel corso della durata delle licenze, dovesse intervenire la risoluzione del contratto con uno o più licenziatari per inadempimento di questi alle obbligazioni contrattuali.

Non sarà considerata efficace adesione, e non produrrà pertanto alcun effetto ai fini del Contratto di Licenza né vincolo di sorta per la LNPB, l'indicazione di corrispettivi del Pacchetto Radio Nazionale inferiori a quelli indicati al successivo Capitolo 1.3, corrispettivi che rappresentano dunque minimi non riducibili. Identiche conseguenze di inefficacia determina la modifica da parte dell'aderente potenziale a una qualsiasi delle clausole del Contratto di Licenza nonché L'adesione sottoposta a condizione di qualsiasi tipo e natura.

Nel caso in cui, e fino al momento in cui il Pacchetto non sia assegnato ad alcun Operatore, la LNPB si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente Offerta con riferimento al Pacchetto non assegnato e di esercitare direttamente i relativi diritti.

### 1.3 CONDIZIONI DI LICENZA

Ferme le previsioni oggetto del Capitolo 1.2, il corrispettivo dovuto alla LNPB a fronte della concessione in licenza del Pacchetto non esclusivo viene stabilito tenuto conto che, in caso di adesione da parte di più Operatori all'Offerta relativa al medesimo Pacchetto, il Corrispettivo dovuto sarà ridotto secondo i termini qui di seguito specificati:

<b>PACCHETTO RADIO NAZIONALE</b>	
NUMERO DI LICENZIATARI	CORRISPETTIVO PER OGNI LICENZIATARIO
1	€ 350.000,00 (euro trecentocinquantamila) + IVA
2	€ 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) + IVA
3 e oltre	€ 200.000,00 (euro duecentomila ) +IVA

Il corrispettivo che ognuno dei licenziatari sarà tenuto a corrispondere sarà determinato dalla LNPB in ragione del numero degli aderenti al Pacchetto.

Con riferimento al suddetto Pacchetto, la LNPB pubblicherà di volta in volta sul proprio sito istituzionale i nominativi degli Operatori della Comunicazione che nel corso della Durata avranno aderito al Contratto con indicazione del corrispettivo che ognuno di essi sarà tenuto a corrispondere e delle relative rate di pagamento.

Resta inteso, e i Licenziatari prendono atto e accettano che, qualora nel corso della Durata il numero dei Licenziatari del Pacchetto dovesse per qualsiasi ragione mutare, sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo che da quel momento dovrà corrispondersi da ognuno dei Licenziatari sarà rideterminato dalla LNPB in ragione dal numero di Licenziatari aderenti al Pacchetto, in coerenza con i valori di cui alla tabella che precede.

I termini della licenza, ivi incluso le modalità di pagamento del Corrispettivo e gli altri obblighi cui ciascun Licenziatario che aderisce alla presente Offerta è tenuto a conformarsi, sono regolati e descritti nel Contratto di Licenza riportato sub Allegato 1.

La partecipazione, da parte dei soggetti interessati, alla procedura di acquisizione per il Pacchetto non esclusivo previsto dalla presente Offerta comporta la presa d'atto dell'informativa sul trattamento dei loro dati personali riportata sub Allegato 3.

L'esercizio dei Diritti Radiofonici contemplato dal Pacchetto non esclusivo Radio Nazionale deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee Guida e compatibilmente con qualsiasi ulteriore anche futura offerta relativa a



Diritti Audiovisivi o Radiofonici commercializzati dalla LNPB.

Gli Operatori aderenti all'Offerta sono invitati a considerare con particolare attenzione i requisiti formulati dalla LNPB in questa Offerta e nei suoi Allegati e le obbligazioni a carico del Licenziatario. La trasmissione alla LNPB del Contratto di Licenza sottoscritto comporta implicitamente che il Licenziatario abbia letto e compreso tutte le informazioni previste da questa Offerta, nonché che ne abbia accettato termini, condizioni e procedure.

La LNPB non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'Operatore aderente sia incorso nella predisposizione o presentazione del Contratto di Licenza, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Offerta da parte della LNPB, la quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare la presente Offerta a sua assoluta discrezione.

#### **1.4 RICHIESTE DI INFORMAZIONI**

---

I soggetti interessati all'acquisizione di Pacchetti non esclusivi possono indirizzare richieste di informazioni contattando la LNPB via PEC o via e-mail ai seguenti recapiti:

Lega Nazionale Professionisti Serie B  
Attn.: Avv. Mauro Balata, Presidente  
Via Ippolito Rosellini, 4  
20124 Milano  
[PEC legab@legalmail.it](mailto:legab@legalmail.it)

## 2. DESCRIZIONE DEL PACCHETTO NON ESCLUSIVO

Le definizioni previste nel paragrafo 2.1. che segue (descrizione del Pacchetto "Radio Nazionale") includono l'utilizzo dei termini in maiuscolo secondo le definizioni specificate nell'Allegato 1 (Contratto di Licenza). La Durata del Contratto di Licenza (qui di seguito indicata in tre stagioni sportive) dovrà considerarsi ridotta nel caso di adesione in un momento successivo alla disputa della prima Gara del Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2024/2025.

### 2.1 PACCHETTO RADIO NAZIONALE

<b>PACCHETTO</b>	Radio Nazionale
<b>EVENTI</b>	Tutti gli Eventi del Campionato di Serie B delle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza
<b>PIATTAFORME</b>	<p>Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Radiofonici esclusivamente mediante uno o più canali di emissione su Piattaforma Radiofonica in ambito nazionale, fermo restando il necessario possesso da parte del Licenziatario del titolo abilitativo relativo alla Piattaforma di cui intenda avvalersi.</p> <p>È inoltre consentito al Licenziatario il diritto di ritrasmettere i Prodotti Radiofonici, solo e tassativamente in simultanea alla loro trasmissione sulla/e Piattaforma/e di cui al precedente paragrafo, sulle seguenti Piattaforme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) su Piattaforma Web, mediante sito internet del Licenziatario e relative applicazioni per terminali di ricezione collegati a Piattaforma Web, inclusi smartphone e tablet solo se connessi a reti wi-fi. Il corrispettivo per tale diritto è da intendersi ricompreso nel prezzo minimo richiesto al paragrafo 1.3 dell'Offerta;</li> <li>(ii) su Piattaforma Telefonia Mobile, mediante sito mobile del Licenziatario e relative applicazioni per telefoni cellulari, smartphone e tablet solo se connessi a reti di Telefonia Mobile. Il corrispettivo per tale diritto è da intendersi ricompreso nel prezzo minimo richiesto al paragrafo 1.3 dell'Offerta;</li> </ul> <p>Rimane fermo il divieto per il Licenziatario di autorizzare o altrimenti consentire, a nessun titolo e in nessuna forma, ritrasmissioni, distribuzioni o qualsivoglia sfruttamento da parte di altri operatori, anche se realizzati dal Licenziatario in collaborazione con altri operatori.</p> <p>Il Licenziatario decade dall'esercizio dei diritti di ritrasmissione</p>

	<p>simultanea di cui sub (i) e (ii) al ricevimento di apposita comunicazione scritta della LNPB, nel caso che tali ritrasmissioni avvengano in violazione delle prescrizioni della presente Offerta e in particolare non siano circoscritte al Territorio del presente Pacchetto, fermi gli altri rimedi disponibili alla LNPB in forza di titolo contrattuale di legge. In caso di decadenza il Corrispettivo rimane invariato e il Licenziatario rinuncia a qualunque richiesta o pretesa nei confronti della LNPB.</p>
<b>DIRITTI RADIOFONICI</b>	<p>I Diritti Radiofonici consentono al Licenziatario la trasmissione dei Prodotti Radiofonici di cui al successivo paragrafo In Chiaro, sulle Piattaforme di cui alla precedente sezione, nell'ambito di programma o rubrica a contenuto sportivo inerente la Competizione.</p>

<b>PRODOTTI RADIOFONICI</b>	<p>I Prodotti Radiofonici oggetto del Pacchetto sono i seguenti, come in seguito descritti:</p> <p>(i) <b>RADIOCRONACA:</b> al Licenziatario è concesso il diritto di realizzare e trasmettere, in Diretta e/o in Differita, in forma integrale o per estratti, la Radiocronaca degli Eventi;</p> <p>(ii) <b>INTERVISTE:</b> al Licenziatario viene concessa la facoltà di effettuare le Interviste nei termini e con le modalità che saranno specificate nel Regolamento Produzioni, fermo comunque quanto previsto all'art.5.6</p> <p>L'esercizio dei Diritti Radiofonici è subordinato alle condizioni e ai termini dell'Offerta, e quindi, a titolo esemplificativo, al rispetto di quanto previsto nel Regolamento Produzioni Audiovisive in vigore nella Stagione Sportiva.</p>
<b>NON ESCLUSIVA</b>	<p>Il Pacchetto è concesso non in esclusiva. Per l'effetto, ogni Operatore della Comunicazione che presenti i requisiti richiesti potrà sottoscrivere il Contratto di Licenza e acquisire il Pacchetto entro i termini di adesione <i>infra</i> indicati, senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere.</p>
<b>TERRITORI O DI LICENZA</b>	<p>Il Pacchetto attribuisce l'esercizio dei diritti di trasmissione dei Prodotti Radiofonici solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.</p>
<b>RESTRIZIONI</b>	<p>L'intero ambito di esercizio dei Diritti Radiofonici è da intendersi tassativamente indicato.</p>
<b>CORRISPETTIVI</b>	<p>Come indicati al capitolo 1.3 dell'Offerta.</p>

**ALLEGATO 1****CONTRATTO DI LICENZA  
DI PACCHETTO NON ESCLUSIVO DI DIRITTI AUDIOVISIVI O RADIOFONICI**

tra

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**, associazione privata di diritto italiano con sede legale presso la sede associativa in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4, Codice Fiscale 97557110158 e P.IVA 07112250969, in persona del Presidente Avv. Mauro Balata, (di seguito "**LNPB**")"

e

[nome della società], con sede legale e uffici operativi in [indirizzo], Codice Fiscale e P.IVA: [numero], in persona del legale rappresentante [nome] (di seguito "**Licenziatario**")

Premesso che

- A. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023, la LNPB ha pubblicato in data 8 agosto 2024 sul proprio sito internet, l'Offerta riferita al pacchetto non esclusivo relativi al Campionato di Serie B delle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, "*Pacchetto Radio Nazionale*";
- B. Il Licenziatario ha aderito nel termine previsto al capitolo 1.2 dell'Offerta al Mercato alla suddetta Offerta con riferimento al Pacchetto non esclusivo infra individuato, che la LNPB gli concede in licenza nei termini e alle condizioni previste dalla presente scrittura.

Ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente contratto, tra le parti si stipula quanto segue.

## SEZIONE 1. DEFINIZIONI

1.1 I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

- **Competizione:** è il campionato di Serie B, o diversa futura denominazione, delle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 predisposto, a propria discrezione, assoluta e vincolante, dalla LNPB.
- **Contratto di Licenza:** è il contratto avente a oggetto la licenza a termine, al Licenziatario, di Diritti Radiofonici per la realizzazione e la trasmissione, in conformità alle condizioni contenute nell'Offerta, dei Prodotti Radiofonici, che si perfeziona nelle forme indicate al capitolo 1.2 dell'Offerta al Mercato. Gli allegati all'Offerta ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- **Corrispettivo:** il corrispettivo dovuto da ciascun Licenziatario alla LNPB determinato secondo le modalità infra previste sub art. 4.1.
- **Decreto:** è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e successive modifiche, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Contratto di Licenza hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto.
- **Differita:** è la trasmissione dell'Evento dopo la conclusione dell'Evento medesimo.
- **Diretta:** è la trasmissione in tempo reale dell'Evento.
- **Diritti Radiofonici:** sono, relativamente alle Competizioni, i diritti di comunicare e mettere a disposizione del pubblico i Prodotti Radiofonici come meglio individuati nel Pacchetto, fino alla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo.
- **Durata:** è la durata del Contratto di Licenza come specificata al capitolo 1.2 dell'Offerta al Mercato.
- **Evento:** è l'evento della Competizione composto da fase di pre-Gara, primo tempo della Gara, intervallo, secondo tempo della Gara e post-Gara.
- **Finestra di Gara (o Slot o Finestra):** corrisponde alla fascia oraria, predeterminata dalla LNPB, in cui possono avere inizio una o più Gare.
- **Gara:** è la parte dell'Evento che decorre dal fischio d'inizio della partita e termina con il fischio finale della stessa, con esclusione dell'intervallo.
- **Giornata:** è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della Competizione.

- **In Chiaro:** sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti.
- **Interviste:** sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili negli spazi e secondo le modalità previste da ciascun Pacchetto e dal Regolamento Produzioni Audiovisive.
- **Licenziatario:** è l'Operatore della Comunicazione assegnatario del Pacchetto.
- **Linee Guida:** sono le Linee Guida per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi del quinquennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023.
- **Linee Editoriali:** sono le regole per stabilire i criteri editoriali di produzione e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'Evento e all'utilizzazione delle relative immagini. Sono inserite nel Regolamento Produzioni Audiovisive.
- **Offerta o Offerta al Mercato:** l'offerta al mercato da parte della LNPB dei Diritti Audiovisivi oggetto dei Pacchetti.
- **Operatore della Comunicazione:** è il soggetto individuato alla lettera z) dell'art. 2 del Decreto.
- **Palinsesto:** è lo schema organizzato di produzioni audiovisive e radiofoniche che costituisce la programmazione dell'Operatore della comunicazione.
- **Piattaforma:** è, secondo quanto di volta in volta applicabile, qualsiasi tra i sistemi di trasmissione e/o ricezione dei Prodotti Audiovisivi e radiofonici contemplati nel Contratto di Licenza.
- **Piattaforma Internet:** è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer, device mobili o TV con o senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologicamente consolidati.
- **Piattaforma Radiofonica:** è la Piattaforma di trasmissione e ricezione di suoni via etere terrestre mediante segnale in formato analogico o digitale.
- **Piattaforma Telefonia Mobile:** è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie 2G, 3G, 4G ed evoluzioni quale il 5G, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.
- **Post-Gara:** è la fase dell'Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei calciatori dall'impianto sportivo e il 75°

minuto successivo al fischio finale della Gara.

- **Pre-Gara:** è la fase dell'Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei calciatori allo stadio e il 90° minuto prima della Gara, fino al fischio d'inizio della Gara.
- **Regolamento Produzioni Audiovisive:** è il regolamento che la LNPB approva e pubblica sul proprio sito internet istituzionale per disciplinare regole e procedure in materia di produzione audiovisiva degli Eventi, Linee Editoriali, Interviste ai tesserati e accessi al Segnale e agli impianti sportivi e ogni altra materia produttiva, organizzativa e tecnica riguardante la Competizione e il presente Contratto di Licenza. La LNPB si riserva di aggiornare il Regolamento Produzioni Audiovisive e le Linee Editoriali nel corso della durata del Contratto di Licenza.
- **Replica:** è la trasmissione integrale dell'Evento successivamente alla prima messa in onda in Diretta o alla prima Differita.
- **Società Sportiva:** è ciascuna delle società che partecipano in ognuna delle Stagioni Sportive al campionato di Serie B.
- **Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
- **Territorio:** è il territorio che include l'Italia, San Marino e la Città del Vaticano.
- **Utenti:** sono tutti i soggetti che fruiscono delle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi e radiofonici; nel caso di trasmissioni A Pagamento, laddove espressamente previsto, il termine include gli Utenti domestici e i Pubblici Esercizi.

I termini non definiti nel presente Contratto di Licenza hanno il significato loro attribuito dalle definizioni di cui all'art. 2 del Decreto.

**SEZIONE 2.****LA COMPETIZIONE E I PACCHETTI OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENZA**

---

- 2.1 **(natura della LNPB)** La LNPB è una associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano ai campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di Società Sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza su delega regolamentare della FIGC e secondo l'ordinamento e il formato da questa previsto, il Campionato di Serie B decidendone a proprio insindacabile giudizio, il format, il calendario, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi.
- 2.2 **(format della Competizione)** L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto da due fasi: la prima, denominata stagione regolare, e la seconda, denominata dei play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 Eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna Giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in quattro giorni di Gare: il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. Possono essere previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB in date di regola non occupate dalle "UEFA Club Competitions" o dagli impegni della Nazionale italiana.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all' 8° posto, disputano una serie di play-off con formula sottoposta ogni Stagione Sportiva alla approvazione della F.I.G.C.

L'attuale formula prevede:

1. un turno preliminare, a gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare, fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
2. due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;
3. la finale, con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 15 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3° classificata della stagione

regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano tra loro il play-out, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede in Serie C. Tuttavia, la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

La LNPB, in ossequio alle disposizioni impartite dalla FIGC, si riserva il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione e il numero di squadre partecipanti al campionato di Serie B, il numero di squadre promosse al campionato di Serie A e/o il numero di squadre retrocesse al campionato di Serie C, il format, anche di play-off e play-out, e, conseguentemente, il numero complessivo di Gare da disputarsi. La LNPB si riserva altresì il diritto di organizzare Eventi della Competizione in territori esteri.

**2.3 (Finestre di Gara della Competizione)** Ciascuna Giornata del campionato di Serie B è articolata in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2. La LNPB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

1. la riduzione del numero dei giorni di Gara per singola Giornata;
2. l'inserimento di turni infrasettimanali per tutte le Gare, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, un anticipo, in date non occupate dalle Coppe Europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali italiane;
3. la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come nel caso delle Giornate di ciascuna Stagione Sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/ seguono immediatamente i turni infrasettimanali, o gli ultimi turni della stagione regolare, ecc.), o di Eventi di forza maggiore;
4. la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il maggior anticipo possibile.

Le finestre di gioco previste le Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 sono le seguenti:

1. una o più Gare in anticipo il venerdì a partire dalle ore 18.00;

2. una o più Gare il sabato a partire dalle ore 14.00;
3. una o più Gare la domenica a partire dalle ore 12.00;
4. una Gara in posticipo il lunedì a partire dalle ore 18.00.

2.4 **(modifiche al format della Competizione e alle Finestre di Gara. Regole generali)** La LNPB ha facoltà di modificare il format del Campionato, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario). Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizione, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore ( a titolo esemplificativo, la pandemia Covid 19), è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), della LNPB, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.

Il Licenziatario pertanto prende atto e accetta che la Competizione potrà subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare anche con riferimento al possibile svolgimento delle stesse in territorio estero, del calendario così come specificati oggi nel presente Accordo di Licenza, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazioni dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la LNPB, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo maturato per le Gare disputate e trasmesse.

È inoltre di insindacabile competenza della LNPB la determinazione delle Gare da disputarsi in sede di anticipo o posticipo. Le determinazioni della LNPB circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l'Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

- 2.5 **(il Pacchetto e le sue limitazioni)** La LNPB concede per la Durata in licenza non esclusiva al Licenziatario i Diritti Radiofonici previsti dal Pacchetto *infra* indicato che, per la realizzazione dei propri Prodotti Radiofonici, il Licenziatario può esercitare solo ed esclusivamente nel Territorio e in lingua italiana, mediante canali di emissione contraddistinti da propri marchi e trasmessi attraverso la Piattaforma o le Piattaforme di cui al Pacchetto, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di Licenza.

Va apposta una croce nello spazio indicato nelle seguenti tabelle:

a)	<b>Pacchetto Radio Nazionale</b>	" <input type="checkbox"/> ", come descritto nell'Offerta.
b)	Eventi:	tutti gli Eventi del Campionato di Serie B per le Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027

- 2.6 **(licenza non esclusiva e sue conseguenze. Diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB)**

La licenza di ciascun Pacchetto è concessa su base non esclusiva, fermo restando che:

- a) Il Pacchetto è concesso non in esclusiva. Per l'effetto, ogni Operatore della Comunicazione potrà sottoscrivere il Contratto di Licenza e acquisire il Pacchetto nel

corso della Durata senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere.

I medesimi Diritti Radiofonici oggetto del Pacchetto possono essere liberamente esercitati da altri operatori che abbiano acquisito il Pacchetto, senza che il Licenziatario possa eccepire alcunché o avanzare pretese, ad alcun titolo, rispetto a tali altre utilizzazioni nei confronti di chicchessia;

- b) i diritti che non sono espressamente inclusi nel Pacchetto sono riservati alla LNPB e possono essere esercitati senza limitazioni dalla stessa LNPB o da terzi, quali altri Licenziatari della LNPB. Potranno essere consentite dalla LNPB limitate e circoscritte deroghe.
- c) restano fermi i seguenti diritti riservati alle Società Sportive, senza che l'assegnatario abbia nulla da pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive:

- (i) la radiocronaca in Diretta dell'intero Evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una in qualità di radio ufficiale della Società Sportiva.

Tali diritti possono essere assegnati dalla Società Sportiva organizzatrice dell'Evento a sole emittenti locali radiofoniche che trasmettano su Piattaforma Radiofonica alla condizione che:

- (i) l'area tecnica dell'emittente locale radiofonica sia compreso nella regione in cui ha sede la Società Sportiva, e
  - (ii) l'emittente radiofonica non trasmetta gli Eventi oltre i confini della suddetta regione e non sia in alcun caso, durante le trasmissioni degli Eventi, interconnessa con o ritrasmessa da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere o tipo;
- dc) la LNPB si riserva il diritto di commercializzare autonomamente, rispetto alle licenze dei pacchetti, i Diritti radiofonici relativi alla presentazione del calendario della Competizione, alle cerimonie organizzate dalla LNPB per l'assegnazione di premi, o ad altri simili eventi;
  - df) il Licenziatario prende atto e accetta che i terzi possono esercitare il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 3, del Decreto e dal regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di volta in volta vigente.

**2.7 (divieto di sublicenza ed effetti analoghi)** La licenza è concessa con espresso divieto di consentire direttamente o indirettamente a terzi, tramite sub-

concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare o utilizzare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i Diritti Radiofonici o i Prodotti Radiofonici realizzati dal Licenziatario mediante tali Diritti Radiofonici.

**2.8 (diritti di Archivio Storico. Esclusione)** Sono esclusi dai Diritti Radiofonici oggetto della licenza tutti i diritti riferiti all' Archivio Storico. Sono inoltre esclusi dai Diritti Radiofonici oggetto della licenza tutti i diritti non specificamente ed espressamente concessi al Licenziatario nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla LNPB, agli organizzatori degli Eventi e ai loro aventi causa.

**2.9 (comunicazioni tra le parti)** Qualsiasi comunicazione relativa alla licenza è efficace e ha effetto solo se eseguita a mezzo PEC indirizzata al domicilio della destinataria ai seguenti recapiti:

- **Lega Nazionale Professionisti Serie B:** all'attenzione del Presidente:

e-mail: presidenza@legab.it;

PEC: legab@legalmail.it;

- **Licenziatario:** all'attenzione del dott. [ ], e-mail: [ ]; PEC: [ ].

### SEZIONE 3.

#### CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. GARANZIA

**3.1 (Corrispettivo e sua determinazione)** A fronte della licenza riferita al Pacchetto, ciascun Licenziatario si obbliga a corrispondere alla LNPB per ogni Stagione Sportiva di valenza del Contratto il corrispettivo previsto dall'Offerta e qui di nuovo specificato:

PACCHETTO RADIO NAZIONALE	
NUMERO DI LICENZIATARI	CORRISPETTIVO PER OGNI LICENZIATARIO
1	€ 350.000,00 (euro trecentocinquantamila) +IVA
2	€ 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) +IVA
3 e oltre	€ 200.000,00 (euro duecentomila ) + IVA

Il corrispettivo che ognuno dei licenziatari sarà tenuto a corrispondere sarà determinato dalla LNPB in ragione del numero degli aderenti al Pacchetto.

Con riferimento al suddetto Pacchetto, la LNPB pubblicherà di volta in volta sul proprio sito istituzionale i nominativi degli Operatori della Comunicazione che nel corso della Durata avranno aderito al Contratto con indicazione del corrispettivo che ognuno di essi sarà tenuto a corrispondere e delle relative rate di pagamento.

Resta inteso, e i Licenziatari prendono atto e accettano che, qualora nel corso della Durata il numero dei Licenziatari del Pacchetto dovesse per qualsiasi ragione mutare sia in aumento che in diminuzione, il corrispettivo che da quel momento dovrà corrispondersi da ognuno dei Licenziatari sarà rideterminato dalla LNPB in ragione del numero di Licenziatari tempo per tempo aderenti al Pacchetto.

**3.2 (rate di pagamento)** Il Licenziatario deve pagare alla LNPB il corrispettivo di ogni Stagione Sportiva alle seguenti scadenze

Stagione Sportiva 2024/2025

in 5 (cinque) rate bimestrali anticipate di pari importo alle seguenti scadenze: primo settembre, primo novembre, primo gennaio, primo marzo e primo maggio.

Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027

in 6 (sei ) rate bimestrali anticipate di pari importo alle seguenti scadenze: primo luglio primo settembre, primo novembre, primo gennaio, primo marzo e primo maggio

Resta inteso che, in caso di adesione successiva alla prima giornata di campionato, le rate potranno essere riscadenziate dalla LNPB tenuto conto della data di adesione.

**3.3 (modalità di pagamento ed effetto liberatorio)** I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati dal Licenziatario mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega Nazionale Professionisti Serie B, IBAN IT54F0323901600100000010225, o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla LNPB nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica o, se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sui conti correnti intestati alle Società Sportive associate, secondo quanto verrà di volta in volta indicato dalla LNPB. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.

**3.4 (netto)** Qualsiasi corrispettivo o altro importo a carico del Licenziatario è sempre indicato al netto, oltre che dell’IVA, di ogni applicabile ritenuta o imposta e di ogni eventuale altro addebito, spesa o costo, anche bancario.

**3.5 (interessi)** Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento, anche parziale, del Corrispettivo rispetto alla scadenza prevista comporta la maturazione in favore della LNPB di interessi legali di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 231/2002, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. e)

del Decreto legislativo 192/2012. Il diritto della LNPB agli interessi di mora in virtù del presente paragrafo non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Contratto di Licenza, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.

**3.6 (solve et repete)** Il pagamento del Corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione. Il pagamento non può inoltre essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario non possa esercitare alcuni dei Diritti Radiofonici per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento della LNPB. Qualora il Licenziatario sospenda o ritardi, per qualsiasi motivo, di oltre 15 giorni dalla scadenza il pagamento del corrispettivo della Licenza la LNPB sospenderà legittimamente e senza necessità di comunicazione l'esecuzione del presente Contratto, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ., fermo il diritto della LNPB di ricorrere a qualsiasi altro rimedio previsto dal presente Contratto di Licenza o dalla legge.

**3.7 (mancato esercizio dei Diritti da parte del Licenziatario)** Il Corrispettivo non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso che il Licenziatario non possa esercitare alcuno dei Diritti Radiofonici per qualsiasi causa diversa da inadempimento della LNPB e sempre che tale inadempimento determini una impossibilità assoluta al Licenziatario di esercitare i Diritti contenuti nel Pacchetto assegnato.

**3.8 (Corrispettivo garantito da fideiussione bancaria)** Il pagamento del corrispettivo deve essere garantito, in ognuna delle Stagioni Sportive di valenza del Contratto di Licenza, da fideiussione bancaria a prima richiesta (revolving) emessa da, alternativamente:

- 3.8.1** banca italiana alla quale, al momento del rilascio della garanzia, sia assegnato un credit rating a lungo termine, da almeno una agenzia di rating classificata come ECAI (external credit assessment institution) accettata dall'Eurosistema, non inferiore a BBB- o equivalente; ovvero
- 3.8.2** banca italiana che, al momento del rilascio della garanzia, faccia parte di un gruppo bancario la cui capogruppo abbia sede nell'Unione Europea, purché a tale capogruppo sia assegnato un credit rating a lungo termine, da almeno una agenzia di rating classificata come ECAI (external credit assessment institution) accettata dall'Eurosistema, non inferiore a BBB- o equivalente;

in relazione al corrispettivo complessivo dovuto in ciascuna Stagione Sportiva (tenuto conto della rideterminazione del Corrispettivo sulla base di quante adesioni sono state effettuate), IVA inclusa, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 4. Il testo della fideiussione rimane lo stesso anche nel caso di adesione al Contratto di Licenza nelle Stagioni Sportive successive

(2025/2026 e 2026/2027), con la sola modifica degli importi da indicare per due o per una sola Stagione Sportiva.

Laddove una società esercitante, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., il controllo anche indiretto sul Licenziatario, sia dotata di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da primaria società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza, IVA inclusa, il Licenziatario può presentare, in alternativa alla fideiussione bancaria, fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante in relazione al corrispettivo dovuto per ciascuna Stagione Sportiva, IVA inclusa, sempre secondo il testo riprodotto nell'Allegato 4. La fideiussione non è dovuta nel solo caso che il Licenziatario stesso sia dotato di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultimo bilancio consolidato, che nell'uno e nell'altro caso deve essere certificato da primaria società di revisione legale, come definita all'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing) di entità superiore al corrispettivo complessivo previsto dal Contratto di Licenza, IVA inclusa, e mantenga tale consistenza per tutto il periodo di licenza.

Il Licenziatario è tenuto in ogni caso a consegnare alla LNPB copia integrale del bilancio, proprio o della società controllante, nonché del consolidato se una di tali società è obbligata a redigerlo, entro 30 giorni da ogni annuale approvazione e certificazione.

- 3.9 (consegna della fideiussione)** La fideiussione dovuta ai sensi del precedente paragrafo (sia quella bancaria che, se sussistenti i requisiti richiesti, della capogruppo) deve essere consegnata entro il 15 settembre per quanto attiene la Stagione Sportiva 2024/2025 ed entro il 15 luglio per quanto attiene le Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027. In caso di mancata consegna della fideiussione nel termine predetto, la LNPB può avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo con le conseguenze ivi previste.
- 3.10 (variazione della consistenza patrimoniale)** Il Licenziatario è obbligato a comunicare immediatamente alla LNPB qualunque variazione della consistenza patrimoniale propria o della società controllante, a seconda dei casi previsti al precedente paragrafo 4.9 in conseguenza della quale tale consistenza patrimoniale si riduca al di sotto del corrispettivo complessivo e si obbliga a: (i) ripristinare prontamente, non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, la consistenza patrimoniale richiesta e a darne comunicazione alla LNPB, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ripristino; (ii) in alternativa, sempre entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, consegnare alla LNPB fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, in linea con le caratteristiche indicate al precedente paragrafo 4.9 in relazione al corrispettivo dovuto per ciascuna Stagione Sportiva, secondo il testo standard di

fideiussione riprodotto nell'Allegato 4 .

## SEZIONE 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

- 4.1 **(responsabilità esclusiva del Licenziatario)** Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, della LNPB, delle Società Sportive e loro aventi causa. In particolare, il Licenziatario, nella propria attività, deve attenersi ad ogni singola prescrizione del Contratto di Licenza, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione, con conseguente assunzione di ogni responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di violazioni. Nulla può essere imputato alla LNPB e/o alle Società Sportive in relazione all'attività svolta dal Licenziatario e il Licenziatario si fa espressamente carico di manlevare, tenere indenne e difendere la LNPB e le Società Sportive relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa essere loro avanzata da terzi.
- 4.2 **(licenza non esclusiva e tassatività dei Diritti Audiovisivi e Radiofonici concessi in licenza)** La LNPB concede al Licenziatario, in licenza non esclusiva, i soli Diritti Audiovisivi e Radiofonici specificamente elencati nel Pacchetto ad esso assegnato per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi e Radiofonici, che questi è tenuto a trasmettere sulla/e propria/e Piattaforma/e nel Territorio, mediante soli canali o servizi audiovisivi contraddistinti da propri marchi, nella sola lingua italiana se non diversamente permesso, e nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di Licenza.
- 4.3 **(limitazioni alla libertà editoriale del Licenziatario)** La LNPB riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Radiofonici, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della LNPB e delle Società Sportive e degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, del valore della Competizione e degli Eventi senza che vi sia commistione con campionati di categoria inferiore
- (a) con commenti parlati, che devono essere, nell'ambito della libera attività di critica sportiva e nel rispetto del Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, imparziali e non discriminatori e non colposamente lesivi dell'immagine della LNPB e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
  - (b) con diritto di abbinare ai Prodotti Radiofonici le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore, con esplicito divieto di dar corso a forme pubblicitarie non consentite dal c.d. Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96) e che non siano escluse nel presente Contratto di Licenza, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati o di loghi e altri distintivi di LNPB

o delle Società Sportive, fermi i seguenti divieti:

- le comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di *sponsor* ufficiali della Competizione o della LNPB;
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate in *estensio* dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

**4.4 (Interviste)** La LNPB si riserva all'esito delle assegnazioni della Licenza in ogni stagione sportiva di valenza del Contratto di Licenza di disciplinare le modalità di interviste che ogni Licenziatario potrà effettuare e/o trasmettere in ogni caso nei limiti ivi previsti e nei limiti specificati al successivo capitolo 5.10. Tale disciplina sarà esplicitata nel Regolamento Produzioni Audiovisive e terrà conto, anche al fine di valutare le priorità, dei corrispettivi dovuti dai Licenziatari e degli spazi previsti in ciascun impianto sportivo. In ogni caso i Licenziatari saranno chiamati a collaborare per trovare la soluzione migliore. Resta fin d'ora inteso che, salvo deroghe espresse o specifiche discipline emanate dalla LNPB, non sono ammesse telecamere del Licenziatario nell'impianto sportivo per l'effettuazione di alcuna ripresa riferita agli Eventi e il Licenziatario è in ogni caso tenuto a utilizzare il solo Segnale messo a disposizione dalla LNPB, anche con riferimento a Immagini Salienti e a Immagini Correlate.

**4.5 (obblighi di rispetto di norme e regolamenti)** Il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad esercitare i Diritti Audiovisivi e Radiofonici e gli altri diritti concessigli in licenza nel rigoroso rispetto, oltre che del presente Contratto di Licenza:

- 4.5.1** dei diritti acquisiti sugli Eventi e sulla Competizione dai licenziatari di Pacchetti non esclusivi quali individuati nella Offerta e nelle successive offerte da parte della LNPB;
- 4.5.2** del Decreto, delle Linee Guida, del Regolamento Produzioni Audiovisive, incluse le Linee Editoriali, e di tutti gli altri regolamenti ovvero comunicazioni emanati ed emanandi dalla LNPB;
- 4.5.3** della normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, e tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse, nonché gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dalle Autorità o dagli Organismi statali, dagli enti sportivi nazionali

(LNPB, FIGC, CONI) e/o internazionali (UEFA e FIFA);

- 4.5.4** delle ragionevoli istruzioni che l'organizzatore della Competizione si riserva di impartire, nell'esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti;

senza che quanto sopra indicato sub (a), (b), (c) e (d) possa in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione dei contenuti dei Pacchetti o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del Licenziatario, nei confronti della LNPB o delle Società Sportive.

**4.6 (altre obbligazioni a carico del Licenziatario)** Il Licenziatario si obbliga:

- a) imporre agli utilizzatori finali dei Prodotti Radiofonici il divieto di farne uso per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dal mero ascolto dei prodotti radiofonici, in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti. In particolare, sono esclusi dall'oggetto della licenza tutti i Diritti Radiofonici non specificamente individuati e descritti nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla LNPB o alle Società Sportive e loro aventi causa. Il Licenziatario deve inoltre imporre agli utilizzatori finali dei Prodotti Radiofonici (Utenti domestici e Pubblici Esercizi) il divieto di far uso dei Prodotti Radiofonici per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dal mero ascolto dei prodotti radiofonici, in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti o iniziative, salvo che tali attività non siano espressamente previste nel Pacchetto licenziato;
- b) a esercitare i Diritti e Radiofonici e ogni altro diritto concessogli in licenza (inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti alle Interviste) e a trasmettere i Prodotti Radiofonici nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal presente Contratto di Licenza. Il Licenziatario prende atto che tali limiti e modalità sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare ad substantiam da atto sottoscritto dalla LNPB;
- A) a non compiere né consentire alcun atto e sfruttamento che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi e Radiofonici acquisiti dagli altri licenziatari dei Pacchetti e da altri soggetti terzi;
- B) ad osservare, nei limiti della ragionevolezza, le condizioni che la LNPB si riserva di prevedere per risolvere eventuali conflitti tra gli sfruttamenti dei propri Radiofonici di natura secondaria o dei propri diritti accessori e gli sfruttamenti, da parte di altri Operatori della Comunicazione, dei Diritti Audiovisivi di natura primaria o di altra natura da questi acquisiti;

- C) ad ottenere, compatibilmente con la normativa applicabile, e attraverso i più avanzati sistemi tecnici e i più evoluti strumenti tecnologici e trasmissivi sia presenti che futuri, compatibilmente con la normativa applicabile (di seguito "Misure Tecniche"), che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del Territorio. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario o richiesto dalla LNPB al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale e quindi dei Prodotti Audiovisivi e Radiofonici dal Territorio. Per l'effetto:
- nel caso sia abilitato a trasmissioni via Piattaforma Satellite, il Licenziatario deve implementare Misure Tecniche idonee al fine di impedirne l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio, come, a titolo di esempio, criptare il proprio segnale satellitare e impedirne l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio;
  - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Digitale Terrestre, il Licenziatario deve impedire trasmissioni al di fuori del Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nelle aree limitrofe al confine di Stato;
  - nel caso di trasmissioni via Piattaforma Internet, mediante servizi OTT, il Licenziatario deve garantire l'utilizzo di Misure Tecniche e dei più evoluti sistemi di protezione secondo i più alti standard di mercato attuali e futuri atti ad impedire l'utilizzo di metodi e/o strumenti di aggiramento delle limitazioni territoriali inerenti la ricezione e fruizione del Segnale ("Sistemi di Protezione") quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso irregolare di VPN, proxy DNS, proxy pubbliche, centri hosting o nodi Tor di output, al fine di mantenere il controllo sulla proprietà e sull'utilizzo delle chiavi di accesso alla propria piattaforma; ;
- D) a non trasmettere gli Eventi con commento audio in lingua diversa da quella italiana;
- E) a consegnare presso la LNPB, entro 24 ore dalla richiesta, la registrazione delle trasmissioni da esso effettuate, su idoneo supporto tecnico stabilito dalla LNPB e senza alcun costo, anche tecnico, a carico di quest'ultima;
- F) a fornire alla LNPB, con cadenza mensile, le informazioni relative alle proprie trasmissioni quanto a dati di audience, numero abbonati, share, penetrazione

nel mercato, date, gli orari e le modalità (ad esempio, in diretta o in differita) delle trasmissioni, così come i dati principali circa le interazioni sui social media relative allo sfruttamento dei Diritti nonché ogni altra informazione rilevata dal Licenziatario funzionale agli scopi di seguito indicati. La LNPB ha facoltà di utilizzare tali dati per; i) fini istituzionali e per la finalità di elaborare proprie statistiche o per altri fini interni; ii) per confezionare comunicazioni al pubblico iii) per farne comunicazione ai propri sponsor, alle Società Sportive e agli sponsor delle stesse; iv) a supporto di iniziative commerciali quali reperimento di sponsor e future offerte di diritti audiovisivi al mercato. Il Licenziatario prende atto e accetta che la LNPB potrà altresì fare uso delle informazioni e dei dati di cui alla presente clausola anche in sede giudiziale, incluso per iniziative anti-pirateria, adoperando, se del caso, idonee misure di protezione della confidenzialità nei confronti di terzi;

- G) a non consentire a terzi, tramite subconcessioni, sublicenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi, i Prodotti Radiofonici riferite a tali Eventi;
- H) a esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine, il prestigio e l'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, del valore del prodotto calcio e dello sport del calcio in generale, tenendo conto e uniformandosi alle direttive degli organismi sportivi, nazionali e internazionali;
- I) fornire ogni ragionevole collaborazione in merito alla promozione delle iniziative o attività di corporate social responsibility della LNPB.

4.7 **(diritti accessori a favore del Licenziatario)** La LNPB procura al Licenziatario, subordinatamente alle disponibilità nell'impianto sportivo in cui si disputa l'Evento, gli spazi che fossero previsti nel Regolamento Produzioni Audiovisive, con oneri e responsabilità a carico del Licenziatario. Il diritto di effettuare e trasmettere Interviste potrà essere esercitato nel Territorio nei limiti e alle condizioni indicati nel Pacchetto assegnato, in conformità al Regolamento Produzioni Audiovisive e al regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le Società Sportive e gli organi di informazione. La realizzazione e trasmissione di Interviste sono comunque e in ogni caso limitate: (i) dalla disponibilità dei soggetti interessati, fermo l'impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della LNPB; e (ii) dalla necessità di mantenere la riservatezza delle tattiche di gioco e dalla tutela della privacy richiesta dalle circostanze o dai tesserati. Il Contratto di Licenza resta in ogni caso invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo è comunque dovuto alla LNPB e non può essere in alcun modo

ridotti o altrimenti modificato. I Diritti Radiofonici si considerano esercitati quando l'Evento è trasmesso, anche solo in parte, in Diretta o in Differita attraverso almeno una delle Piattaforme-indicate nel Pacchetto.

## **SEZIONE 5.**

### **DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA LICENZA**

---

**5.1 (durata del Contratto di Licenza)** Il presente Contratto di Licenza ricomprende gli Eventi della Competizione delle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. In ogni caso la scadenza è inderogabilmente fissata al 30 giugno 2027.

**5.2 Clausola risolutiva espressa)** Fermo il disposto dell'art. 1454 c.c., è facoltà della LNPB di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle seguenti previsioni: 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, e in caso di gravi inadempimenti alle modalità di esercizio dei diritti o alle restrizioni o ai vincoli previsti dal Pacchetto o alle previsioni del Regolamento Produzioni Audiovisive. Il Contratto di Licenza si intende risolto trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione scritta. In caso di risoluzione sarà dovuto alla LNPB a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, il doppio dell'importo corrispondente al lucro cessante della LNPB, intendendosi per lucro cessante l'importo pari alla differenza tra il corrispettivo totale e quanto corrisposto dal Licenziatario fino alla intervenuta risoluzione del presente contratto.

**5.3 (manleva a favore della LNPB)** Il Licenziatario dichiara espressamente sin d'ora di manlevare e tenere indenne la LNPB, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Contratto di Licenza.

**5.4 (effetti dello scioglimento anticipato o alla scadenza della durata)** Allo scioglimento anticipato, per qualsiasi causa, del presente Contratto di Licenza ovvero alla sua scadenza ciascuno e tutti i Diritti Radiofonici concessi al Licenziatario tornano nella piena disponibilità della LNPB e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, ne è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.

## SEZIONE 6. MISCELLANEE

**6.1 (obblighi della LNPB)** La LNPB, in conformità alla normativa vigente e a quanto indicato nel presente Contratto di Licenza si obbliga:

- (a) far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Radiofonici oggetto del Pacchetto;
- (b) persistere nell'attività legale antipirateria sia nelle forme ad oggi attuate sia con nuove strategie e dinamiche di azioni in sede giudiziale in ragione del modificarsi dei fenomeni illeciti;
- (c) non proporre alla F.I.G.C di modificare le regole di svolgimento e/o partecipazione alla Competizione in modo notevolmente peggiorativo rispetto a quanto previsto nel presente contratto di Licenza, restando sin d'ora inteso che non viene considerato "notevolmente peggiorativo" il mutamento delle regole di partecipazione del Campionato di Serie B con la partecipazione di 18 Società Sportive o la modifica del format del Campionato;
- (d) vigilare affinché i soggetti terzi che esercitino il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento richiamato al paragrafo 5.6 abbiano ad esercitare tale diritto nei limiti previsti dal predetto Regolamento;
- (e) rispettare, e a far rispettare alle Società Sportive, in tutti gli impianti sportivi in cui sono disputati gli Eventi i criteri minimi per la tenuta del manto erboso, per l'illuminazione degli impianti sportivi, per l'esposizione della cartellonistica a bordo campo e per l'effettuazione delle Interviste, come stabiliti dal Regolamento Produzioni Audiovisive.

**6.2 (proprietà intellettuale)** Tutti i diritti d'autore e tutti gli altri diritti, senza limitazione alcuna, relativi al presente Contratto di Licenza, al Campionato di Serie B e a qualsivoglia materiale fornito dalla LNPB a qualsiasi Licenziatario Offerente sono e rimarranno di esclusiva titolarità della LNPB o, secondo le previsioni di legge, delle Società Sportive. Nulla nel presente Contratto di Licenza può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, se del caso, delle Società Sportive. Se del caso, la concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento dei suddetti diritti di proprietà intellettuale dovrà essere disciplinata da diverso apposito atto redatto in forma scritta. I diritti sugli Eventi, le relative immagini, le registrazioni e le trasmissioni sono e rimangono di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, e nulla nel Contratto di Licenza può essere interpretato

come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive. A tal proposito, il Licenziatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualunque diritto e pretesa di qualunque tipo relativi alle immagini e ai filmati degli Eventi e prende atto che, ad eccezione dei diritti (e delle restrizioni) esplicitamente previste nel Contratto di Licenza, il Licenziatario non detiene alcun diritto d'autore su tali immagini e filmati, che possono essere commercializzati solamente dalla LNPB e dalle Società Sportive entro i limiti delle rispettive competenze. Ogni diritto d'autore esistente o derivante da trasmissioni del Licenziatario che non sia già di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive,

sarà assegnato, per via della presente assegnazione di diritto d'autore futuro, alla LNPB o, secondo le previsioni della legge, alle Società Sportive, ai sensi del Contratto di Licenza. L'unica eccezione a quanto sopra è rappresentata dal commento audio giornalistico che rimarrà di proprietà del Licenziatario. La LNPB ha diritto di utilizzare tale commento senza alcun costo o canone, per finalità non commerciali, su base non esclusiva e previo avvertimento di tale utilizzo al Licenziatario. Il Licenziatario è tenuto a fornire alla stessa LNPB o alle persone da quest'ultima indicate tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente Contratto di Licenza, incluse quelle non trasmesse, senza costi o oneri a carico della LNPB.

**6.3 (cessione del contratto. Divieti)** Il Licenziatario esprime sin d'ora il suo assenso a che la LNPB possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il presente Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi o Radiofonici e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del presente Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della LNPB, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la LNPB dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.

**6.4 (modifica nome della Competizione)** La LNPB si riserva il diritto di modificare il nome della Competizione nel corso della Durata. Pertanto, la diversa denominazione assunta dalla Competizione non comporta modifiche del presente Contratto di Licenza.

**6.5 (tolleranza)** L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.

**6.6 (nullità delle clausole. Sostituzione)** In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Contratto di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida, laddove consentiti.

**6.7 (infrazioni di terzi)** Il Licenziatario prende atto che la LNPB lo assisterà nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi e/o Radiofonici oggetto della licenza ma non ne risponde ad alcun titolo nei confronti del Licenziatario.

**6.8 (legge italiana. Foro competente)** Il presente Contratto di Licenza è regolato

esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.

**6.9 (privacy)** Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche o integrazioni, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi e Radiofonici. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della LNPB coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto

di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la LNPB nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato può fare valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Letto, approvato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_ .

---

### **Lega Nazionale Professionisti Serie B**

### **Il Licenziatario**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Licenziatario dichiara di avere valutato ed esplicitamente approvato le clausole di cui ai precedenti paragrafi sopra esposti: 2.2 (format della Competizione), 2.3 (finestre delle Gare), 2.4 (modifiche al format della Competizione e alle Finestre di Gara. Regole generali), 2.5 (il Pacchetto e le sue limitazioni), 2.6 (licenza non esclusiva e sue conseguenze. Diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB), 2.7 (divieto di sublicenza ed effetti analoghi), 3.1 (corrispettivo e sua determinazione), 3.2 (rate di pagamento), 3.3 (modalità di pagamento), 3.5 (interessi), 3.6 (solve et repete), 3.7 (mancato esercizio dei diritti da parte del licenziatario), 3.8 (corrispettivo garantito da fideiussione bancaria), 3.9 (consegna della fideiussione), 3.10 (variazione della consistenza patrimoniale), 4.1 (responsabilità esclusiva del Licenziatario), 4.2 (licenza non esclusiva e tassatività dei Diritti Audiovisivi e Radiofonici concessi), 4.3 (limitazioni alla libertà editoriale del Licenziatario), 4.4 (interviste), 4.5 (obblighi di rispetto e norme di regolamenti), 4.6 (altre obbligazioni a carico del Licenziatario), 4.7 (diritti accessori a favore del Licenziatario), 5.2 (Clausola risolutiva espressa), 5.3 (manleva a favore della LNPB), 5.4 (effetti dello scioglimento anticipato o alla scadenza della durata), 6.2 (proprietà intellettuale), 6.3 (Cessione del contratto. Divieti), 6.4 (modifica nome della Competizione), 6.5 (tolleranza), 6.6 (nullità delle clausole. Sostituzione), 6.7 (Infrazione di Terzi), 6.8 (legge italiana. Foro competente).

---

### **Il Licenziatario**

## ALLEGATO 2

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Di seguito viene rilasciata ai soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ("Codice della Privacy").

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi od altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di gestione delle domande di partecipazione e delle fasi successive delle menzionate procedure saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati.

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il trattamento dei dati personali:

- (a) ha le seguenti finalità: consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi; consentire la gestione di tutte le successive fasi e lo svolgimento delle procedure; assolvere ad obblighi legali, amministrativi, contrattuali e contabili;
- (b) sarà effettuato con le seguenti modalità: con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed in via cartacea;
- (c) i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, solo nei casi in cui la comunicazione o la diffusione siano necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato. Inoltre, i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, anche in assenza del previo consenso dell'interessato, se tali informazioni provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nel caso in cui i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche, nei limiti del rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

(d) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del Codice della Privacy, i dati potranno venire a conoscenza di funzionari e consulenti della Lega Nazionale Professionisti Serie B coinvolti nelle procedure di assegnazione, per quanto di rispettiva competenza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Inoltre, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere (a), (b), (c), (d), (g), 26, comma 4, lettera (d) e 27 del Codice della Privacy, non è necessario per il Titolare del trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte degli interessati, salvo l'obbligo di rendere l'informativa e di adeguarsi ai presupposti per il trattamento stabiliti in casi particolari dalla Legge

o dalle Autorizzazioni Generali dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per il trattamento di dati sensibili o giudiziari. In tale ottica, il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente implicati dalle procedure e/o dalla gestione delle domande di partecipazione alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della Privacy e dalle Autorizzazioni Generali applicabili rilasciate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti sono i seguenti: Lega Nazionale Professionisti Serie B - Via I. Rosellini 4 - 20124 Milano. Il/i Responsabile/i del trattamento, ove nominato/i, può essere conosciuto facendone richiesta al Titolare del trattamento.

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. Tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure di sicurezza.

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento, senza obblighi formali, per far valere i diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy, di seguito riportato:

"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

- relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".



### ALLEGATO 3 FAC-SIMILE FIDEIUSSIONE

Spett.le  
Lega Nazionale Professionisti Serie B  
(di seguito: "LNPB" o "Creditore Garantito")  
codice fiscale: 97557110158  
originale a mani anticipato via PEC: legab@legalmail.it

Oggetto:

Fideiussione bancaria ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (di seguito: "Garanzia") prestata in favore della LNPB a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla Società assegnataria dei diritti audiovisivi [descrizione diritti assegnati] a favore della Società [ragione sociale, sede sociale, e codice fiscale] (di seguito: "Licenziataria" o "Debitrice Principale").

In data [data] la Licenziataria si è resa assegnataria dei diritti audiovisivi individuati in Oggetto come da comunicazione inviata dalla LNPB.

In esito alla suddetta assegnazione, la Licenziataria è obbligata, in relazione alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al pagamento dei seguenti corrispettivi alle seguenti scadenze:

al [data], la somma di Euro: [cifre] [in lettere] oltre IVA;

al [data], la somma di Euro: [cifre] [in lettere] oltre IVA;

al [data], la somma di Euro: [cifre] [in lettere] oltre IVA.

L'offerta per l'acquisizione dei diritti prevede l'obbligo, da parte della Licenziataria di consegnare alla LNPB, entro 21 giorni dalla data di assegnazione, a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, idonea fideiussione di primaria banca, a vista, a prima richiesta, azionabile in una o più volte e senza possibilità di eccezioni.

La sottoscritta Banca

[ragione sociale]

[sede sociale]

[domicilio in Italia obbligatorio se la sede è all'estero]

[codice fiscale – partita iva]

[pec italiana obbligatoria]

(di seguito "Garante"),

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, dichiara di costituirsi, come in effetti con la sottoscrizione della presente Garanzia espressamente si costituisce, in favore della LNPB in indirizzo, fideiussore in solido della Licenziataria.

per il pagamento delle somme tempo per tempo stabilite come sopra dettagliatamente descritte, oltre che dell'esatto adempimento e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutte le obbligazioni assunte dalla Licenziataria nei confronti della LNPB per la durata della Licenza assegnata, e comunque fino alla concorrenza massima complessiva della somma di: [cifre] [in lettere].

La sottoscritta Garante conferma che la presente Garanzia è convenuta e rilasciata:

- a) a garanzia degli adempimenti previsti a carico della Debitrice Principale in relazione agli impegni contrattuali da essa assunti per l'assegnazione dei diritti audiovisivi;
- b) con validità fino al [data];
- c) con facoltà al Creditore Garantito (esercitabile con una semplice richiesta da inviarsi al Garante via posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec [pec] senza alcun'altra formalità né motivazione, né preavviso) di escutere la presente fideiussione, in deroga al modello civilistico, anche frazionatamente, in una o più soluzioni, secondo le scadenze dei ratei di debito garantito, e sempre entro il limite massimo complessivo sopra specificato;
- d) con espressa rinuncia da parte della sottoscritta Garante: (i) al beneficio della preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 2° comma codice civile, (ii) alla opponibilità al Creditore Garantito delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile;
- e) in deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile, con espresso patto che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché la LNPB abbia proposto le sue istanze contro la Debitrice Principale entro sei mesi dalla scadenza della Garanzia;
- f) senza il beneficio della divisione nell'ipotesi di cui all'articolo 1946 del codice civile;
- g) con validità della Garanzia dalla data di emissione e sino alla espressa dichiarazione liberatoria da trasmettersi da parte della LNPB alla Garante a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, fermo restando quanto indicato al punto b) che precede;
- h) con la competenza a giudicare ogni fatto afferente la costituzione, e/o l'esecuzione, e/o la risoluzione della presente Garanzia, convenzionalmente attribuita in via esclusiva al Tribunale di Milano;
- i) con espresso rinvio, per quanto qui non specificatamente previsto e/o derogato, alla regolamentazione del codice civile ex articoli 1936 e seguenti, e comunque alle leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano.

[Luogo, data]

[timbro e firma della Banca Garante]



**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

Via Ippolito Rosellini 4, 20124, Milano

[LegaB.it](http://LegaB.it)